

Ordinanza n. 35 del 2 aprile 2020

II SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto.

#### Visti

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

il Testo Unico 24 marzo 2020 Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato stabilito, all'articolo 1 "Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare" la disposizione, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, del pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a Statuto ordinario, e, all'articolo 2 "Riparto risorse per solidarietà alimentare", si precisa il riparto per ciascun Comune, come da allegati 1 e 2, che prevede per questo Comune la cifra di € 494.259,52.

# Accertato che

l'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza citata stabilisce che "Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità".

Il comma 5) dell'articolo citato prevede che "I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del fondo di aiuti europei realizzate nell'ambito del Programma operativo del fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)".



Il comma 6) dell'articolo citato precisa che "L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico".

Acquisita la nota di indirizzo dell'ANCI, prot. n. 30/VSG/SD ad oggetto "Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale vengono fornite ai Comuni precisazioni in merito a quanto in essa contenuto e precisamente in ordine alle misure e in merito all'individuazione dei beneficiari, stabilendo la competenza in capo ai Servizi Sociali, che rientrino nella seguente fattispecie:

✓ nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno.

## Premesso quanto sopra,

in base all'analisi del contesto socioeconomico del territorio spezzino ed alle sue fragilità e, nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni citate, si stabilisce che:

- la platea dei beneficiari sarà composta da persone e nuclei familiari, residenti nel Comune della Spezia, in condizione di indigenza o necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, in particolare soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase dell'emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;
- i richiedenti non dovranno essere in possesso, come nucleo familiare, di uno o più conti correnti bancari e/o postali la cui disponibilità complessiva alla data del 29/03/2020 superi il limite di Euro 6.000,00 per la persona sola, incrementato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€);
- i richiedenti non dovranno aver percepito nel mese di Marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, entrate derivanti da cespiti quali affitti, rendite, ecc. utili ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

Considerato i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall'emergenza alimentare dovuta all'isolamento sociale, la procedura si applicherà senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE).

Di stabilire nel caso in cui, al termine del periodo emergenziale, stabilito con i relativi provvedimenti statali, risultassero delle risorse residue relative al finanziamento di questi buoni, si procederà alla ridistribuzione delle risorse stesse tra coloro i quali



hanno presentato domanda e sono assegnatari di sostegno pubblico. Nel caso ciò avvenisse l'importo del contributo spettante sarà calcolato in proporzione.

Considerato che il buono sarà erogato una tantum e l'importo non potrà superare € 450, si stabilisce, per la determinazione dell'entità dello stesso, il seguente valore:

- ✓ numero dei componenti nucleo familiare con attenzione per il numero di minori e precisamente:
  - € 100,00 ad adulto:
  - € 150,00 a minore di età compresa da 0 anni a 6 anni;
  - € 100,00 a minore di età compresa da 6 a 18 anni

Considerato che il ricorso a tale misura straordinaria sarà consentito fino all'esaurimento delle spettanze e delle risorse disponibili, come precisato nell'Ordinanza già citata.

## Accertato che

- l'accesso a questa misura è consentito attraverso avviso aperto fino al 13/4/2020, prorogabile in virtù dell'emergenza Covid-19, e comunque entro e non oltre le date emergenziali previste e stabilite con appositi provvedimenti statali ed a scorrimento di tutti i richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili previste dalle disposizioni legislative citate, mediante compilazione di domanda su apposito modello disponibile nel sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Emergenza Coronavirus", da inviare a questo Servizio on line all'indirizzo di posta elettronica buonospesa@comune.sp.it, e comunque entro e non oltre i termini previsti dall'Ordinanza; solo in caso di indisponibilità di indirizzo mail si prevede che la persona possa contattare i Servizi Sociali per concordare la modalità di consegna della domanda;
- avviato il procedimento si procederà a riconoscere all'istante il contributo di cui trattasi, mediante l'invio al medesimo indirizzo di posta elettronica personale dell'ammissione al beneficio e delle modalità per usufruire dei buoni spesa.

Esperita dagli Uffici preposti la procedura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento a terzi di Buoni Spesa spendibili presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco in fase di pubblicazione sul sito di questo Ente ed in costante aggiornamento da parte di quegli esercizi commerciali che intendano aderire.

Valutata la necessità di avvalersi dell'esperienza dell'Emporio Solidale, a cura di Caritas Diocesana, in atto da tempo sul nostro territorio, che già soddisfa una platea numerosa di utenti in carico ai Servizi Sociosanitari di questo Ente con la distribuzione



di generi alimentari gratuiti, stabilendo il trasferimento di una quota parte del finanziamento ministeriale per complessivi € 34.259,52.

Considerata la disponibilità già manifestata da parte di altri attori presenti sul territorio per coadiuvare le persone in questo delicato momento, anche fornendo supporto logistico e/o altro per consentire l'accesso a queste misure straordinarie.

Tutto ciò premesso

#### DISPONE

con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto, sulla base di quanto indicato in premessa e delle disposizioni citate e da ultimo all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che:

- la platea dei beneficiari sarà composta da persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, in particolare soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase dell'emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;
  - a) i richiedenti non dovranno essere in possesso, come nucleo familiare, di uno o più conti correnti bancari e/o postali la cui disponibilità complessiva alla data del 29/03/2020 superi il limite di Euro 6.000,00 per la persona sola, incrementato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€);
- i richiedenti non dovranno aver percepito nel mese di Marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, entrate derivanti da cespiti quali affitti, rendite, ecc. utili ad acquistare beni di prima necessità alimentare;
- la procedura si applichi senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE);
- al termine del periodo emergenziale, stabilito con i relativi provvedimenti statali, ove risultassero delle risorse residue relative al finanziamento di questi buoni, si procederà alla ridistribuzione delle risorse stesse tra coloro i quali hanno presentato domanda e sono assegnatari di sostegno pubblico. Nel caso ciò avvenisse l'importo del contributo spettante sarà calcolato in proporzione;
- il buono sia erogato una tantum e l'importo non possa superare € 450, stabilendo, per la determinazione dell'entità dello stesso, il seguente valore:



- ✓ numero dei componenti nucleo familiare con attenzione per il numero di minori e precisamente:
  - € 100,00 ad adulto
  - € 150,00 a minore di età compresa da 0 a 6 anni;
  - € 100,00 a minore di età compresa da 6 18 anni
- il ricorso a tale misura straordinaria sia consentito fino all'esaurimento delle spettanze e delle risorse disponibili, come precisato nell'Ordinanza già citata;
- l'accesso a questa misura sia consentito attraverso avviso aperto fino al 13/4/2020, prorogabile in virtù dell'emergenza Covid-19, e comunque entro e non oltre le date emergenziali previste e stabilite con appositi provvedimenti statali e a scorrimento di tutti i richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili previste dalle disposizioni legislative citate, secondo le modalità in premessa.

# Demanda alla Dirigente dei Servizi Sociosanitari di

- ✓ avviare la procedura per la conoscibilità a tutta la cittadinanza del presente atto e contestualmente dare avvio alla ricezione delle domande, da predisporsi esclusivamente in maniera telematica, tranne eccezioni così come definito in premessa, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni restrittive in merito alle misure di contenimento in atto;
- ✓ rendere quanto più agevole possibile l'istruttoria per il riconoscimento del buono spesa da riconoscere agli istanti, secondo quanto indicato anche nella nota di indirizzo Anci, per stare più vicino possibile e rispondere in tempi celeri al bisogno dei cittadini in stato di bisogno;
- ✓ provvedere alla stipula di Accordi tra le parti ad integrazione di quelli già in essere e/o nuovi con gli enti del Terzo Settore che interagiscono con questo Ente per accelerare al massimo il raggiungimento dell'obiettivo di soddisfare il bisogno dei cittadini.